



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 31 DEL 16/02/2023

**OGGETTO: VIA MATHILDE DI CANOSSA FRONTE CIVICO 3 PUBBLICO PARCHEGGIO
AREA MERCATO SETTIMANALE IN TERRITORIO COMUNALE DI ZOLA PREDOSA
PROVVEDIMENTO TEMPORANEO A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER
SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE DI INTITOLAZIONE DELL'AREA "LARGO GUIDO
ZANETTI" IL GIORNO 18 FEBBRAIO 2023.**

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE "RENO LAVINO"

Vista la richiesta dell'Amministrazione Comunale di Zola Predosa pervenuta dalla segreteria del Sindaco in data 04/02/2023 acquisita al prot.gen.le Unione n. 3904 atta allo svolgimento della manifestazione di intitolazione del parcheggio sito in via Matilde di Canossa fronte civico 3 a nome "Largo Zanetti in data 18 febbraio 2023;

Preso atto della necessità di occupare l'area con sedie e pulpito al fine di dare formalità all'evento e consentire la presenza di amministratori e pubblico;

Ritenuto che, a tutela dello svolgimento in sicurezza della manifestazione, per motivi di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e di pubblico interesse, sia necessario adottare provvedimenti a disciplina della circolazione stradale;

Visti gli artt. 5 e 7 del D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 "Codice della Strada";

Visto il D.P.R.16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada";

Richiamato l'art.107 c.2 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti;

Richiamato l'atto relativo all'attribuzione di incarico dirigenziale Prot. Unione 11268/2020;

ORDINA

DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 11:30

DEL GIORNO 18 FEBBRAIO 2023, nella pubblica via Matilde di Canossa fronte civico 3

pubblico parcheggio area mercato settimanale in territorio Comunale di Zola Predosa

l'istituzione dei seguenti divieti, obblighi e limitazioni:

1. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli , con esclusione dei mezzi utilizzati per l'allestimento dell'area per il tempo strettamente necessario;
2. Istituzione del divieto di transito con chiusura dell'area con esclusione dei mezzi utilizzati per l'allestimento dell'area per il tempo strettamente necessario;
3. La recinzione a delimitazione dell'area della manifestazione dovrà essere stabilmente fissata e costituita da mezzi di delimitazione approvati dal ministero dei lavori pubblici in conformità a quanto prescritto dagli artt.32 e 36 del D.P.R. 16/12/1992 n.495 Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

PRESCRIVE

- La segnaletica stradale deve essere conforme alla tipologia prevista dalla normativa del Codice della strada e Regolamento di esecuzione e tenuta in perfetta efficienza durante tutta la durata dell'intervento.

- Dovrà essere sempre lasciato su tutta l'area interessata, uno spazio libero di larghezza non inferiore a mt. 3,50 o la possibilità immediata per consentire l'eventuale passaggio di veicoli di emergenza e/o soccorso

- Al servizio lavori pubblici manutenzione strade del comune di Zola Predosa, l'apposizione della prescritta segnaletica temporanea avendo cura di occultare tutta la segnaletica permanente in contrasto con le disposizioni del presente atto e ripristinarla a fine lavori ; la segnaletica stradale relativa ai provvedimenti temporanei sopra indicati relativi alla sosta deve essere posizionata almeno 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione.

DISPONE

- Per consentire l'intervento di polizia stradale in caso di violazioni, il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare alla Polizia Locale, al n. verde 800.253.808, o tramite posta elettronica a polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it.

- Eventuali ulteriori modifiche della viabilità dovute a cause contingenti o impreviste dovranno essere preventivamente concordate con la Polizia Locale.

- Al termine della manifestazione, lo stato originario dell'area dovrà essere ripristinato senza difetti o anomalie che ne pregiudichino la sicurezza e la piena utilizzazione.

DEMANDA

Al personale del Corpo Unico di Polizia Locale Reno Lavino nonché agli Operatori in servizio di Polizia stradale ex art.12 del D.lgs. 30 Aprile 1992 n.285, il controllo ed il rispetto della presente ordinanza

INFORMA

Che responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale “Reno Lavino”.

AVVISA

Che ,salvo diverso evento, le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate ai sensi degli artt. 5-7 e 159 del Codice della Strada.

INFORMA INOLTRE

Che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso;

Contro questo provvedimento:

può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

RENDE NOTO

Che la presente ordinanza verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal momento della sottoscrizione, all'Albo Pretorio on-line dell’Unione Reno Lavino Samoggia e contestualmente all’albo pretorio del Comune di Zola Predosa.

IL DIRIGENTE
DOTT.STEFANO BOLOGNESI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)